



# INFORMA

**Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria**

Via Mario Angeloni, 1  
06125 – Perugia  
Tel: 075.7971056, 075.5002953 – Fax: 075.5002956  
e-mail: [umbria@cia.it](mailto:umbria@cia.it) - web: [www.ciaumbria.it](http://www.ciaumbria.it)

## LEGGE DI STABILITA', ECCO LE DECISIONI

**CON LA L. 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 SONO STATE  
COMPIUTE LE SCELTE DI BILANCIO PER IL 2015. DI  
SEGUITO ALCUNE DELLE DISPOSIZIONI APPROVATE**

### **BONUS IRPEF 80 EURO**

**Il Bonus Irpef da 80 euro al mese viene stabilizzato**, riguarda i lavoratori dipendenti e assimilati (esclusi i pensionati) con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro (fino a 24.000 il credito è pieno, oltre tale importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 26.000 euro).

### **BONUS BEBE'**

**La legge prevede un Bonus di 960 euro su base annua (80 euro al mese), erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bambino per una durata di tre anni.**



L'agevolazione scatta dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017. I soggetti interessati sono i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del Dlgs n. 286/1998 residenti in Italia. Ne hanno diritto le famiglie con un reddito complessivo non superiore a 90 mila euro, che lo riceveranno tramite domanda all'INPS. Per i nuclei numerosi in arrivo anche l'esenzione dei ticket, con la riforma che sarà pronta entro fine anno.

### **DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

**Le agevolazioni sulla riqualificazione energetica degli edifici restano al 65 per cento anche nel periodo 6/6/2013 – 31/12/2015** anziché scendere al 50 per cento come previsto nella legislazione vigente. Poi, a partire dal 2016, si tornerà al 36 per cento.

Anche riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65 per cento per le spese sostenute nel medesimo periodo (6/6/2013 – 31/12/2015).

### **DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

**Prolungato anche il termine per la detrazione relativa alle ristrutturazioni edilizie**, che rimane al 50 per cento e durerà fino alla fine del 2015.

### **ACQUISTO MOBILI**

**È prorogata fino al 31/12/2015 la detrazione Irpef del 50 per cento, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto dei mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione è calcolata su un importo non superiore a € 10.000 ed è indipendente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che usufruiscono delle detrazioni.

### **TFR IN BUSTA PAGA**

**Possibilità (facoltà) per i lavoratori di ricevere il Trattamento di fine rapporto anticipato mensilmente in busta paga**, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1/3/2015 al 30/6/2018. I soggetti coinvolti sono i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro con esclusione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo. La scelta è irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione e riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare. La quota di Tfr in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria, non imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del "Bonus 80 euro". Il lavoratore che opta per il Tfr in busta paga perderà i rendimenti sul capitale del fondo e il contributo obbligatorio per la previdenza integrativa da parte del datore di lavoro.

### **PAGAMENTO DELLE PENSIONI**

**Lo slittamento al giorno 10 del mese riguarda i titolari di due trattamenti, Inps e Inpdap.** Il cambiamento toccherà quindi solo 800 mila titolari su una platea di 16 milioni di beneficiari. Il provvedimento scatterà dal primo gennaio 2015 con l'obiettivo di "razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps" e procedere ad "un unico pagamento ove non esistano cause ostative nei confronti dei beneficiari di più trattamenti".

### **RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

**Vengono riaperti alla data del 1° gennaio 2015 i termini per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli** nonché delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non

commerciali. Entro il 30/6/2015 è necessario provvedere:

- Alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima;
- Al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le aliquote: del 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dell'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

### **TAGLIO IRAP**

Un nuovo intervento sull'Irap, da cui sarà eliminata la componente lavoro (per 5 miliardi), che si aggiunge al taglio del 10 per cento del 2014. **Dalla base imponibile sarà interamente deducibile il costo del lavoro a tempo indeterminato;** infatti è riconosciuta la deduzione del valore della produzione Irap, della differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già previste (premi INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta autotrasportatori, deduzione di € 1.850 per dipendente e deduzione IRAP per incremento della base occupazionale). La novità è applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (2015 per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare), dai soggetti Irap che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. Da 5 a 9, Dlgs n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente un'attività istituzionale la cui base imponibile Irap è determinata con il metodo retributivo. Sono abrogate le disposizioni di cui al DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP del 10 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (generalmente dal 2014). Così le imprese industriali e commerciali la vedranno tornare dal 3,5 al 3,9 per cento, le banche dal 4,2 al 4,65 per cento, le assicurazioni dal 5,3 al 5,9 per cento, le società concessionarie dal 3,8 al 4,2 per cento e dall'1,8 all'1,9 per cento le imprese agricole. Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, DL n. 66/2014: aliquote ridotte ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale. Visto che vale solo per il personale a tempo indeterminato, sarà avvantaggiato chi ha molti dipendenti stabili, mentre chi si avvale solo o soprattutto di personale a tempo determinato e collaboratori è svantaggiato.

### **DICHIARAZIONE IVA**

Nella legge di Stabilità è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, entro il mese di febbraio di ogni anno e l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati Iva. Non è più consentita l'inclusione della dichiarazione annuale Iva nel mod. UNICO. Tali disposizioni decorrono dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

# IMU AGRICOLA, ANCORA LATI OSCURI

## VANNO CHIARITE AL PIU' PRESTO ALCUNE SITUAZIONI DIFFICILMENTE GESTIBILI

Dopo non poche vicissitudini, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno), che modifica i criteri di determinazione delle aree di esenzione IMU per i terreni agricoli, abrogando i precedenti parametri declinati dal Decreto Interministeriale dello scorso 28 novembre 2014 che restano in vita solo per il 2014 a salvaguardia di quei possessori di terreni agricoli ubicati in comuni penalizzati dalla nuova classificazione impositiva. Si tratta di una soluzione che ha il pregio di fare chiarezza sulle modalità di determinazione dell'imposta, adottando senz'altro criteri più appropriati, **in tal senso accogliendo le reiterate richieste della Confederazione italiana agricoltori e di Agrinsieme**; pur tuttavia il risultato conseguito non risponde alle legittime attese e le dichiarazioni del Coordinamento di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative, rilasciate immediatamente dopo l'approvazione del DL, ne spiegano le ragioni e anticipano le **iniziative per migliorare il testo in sede di conversione**. Accanto all'azione sindacale, di tutela degli interessi dei nostri associati e del mondo agricolo in generale, c'è l'impegno della Cia per assicurare un supporto tempestivo e qualificato nei confronti di imprese agricole e singoli contribuenti.

**Le novità del DL 4/15.** Il Decreto Legge prevede che, a decorrere dal 2015, quindi come norma di carattere strutturale, sono esentati dal versamento dell'imposta i terreni agricoli, anche non coltivati: ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat (i Comuni interessati sono 3456 dei quali 69 in Umbria-v. *elenco*); ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche e società agricole di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola (i Comuni interessati sono 655 dei quali 22 in Umbria-v. *elenco*). A differenza del passato, dove nello stesso Comune potevano convivere le due condizioni, impositiva ed esentativa, per effetto della delimitazione delle zone svantaggiate, **le nuove regole si applicano a tutto il territorio comunale secondo la classificazione ad esso riservata**. L'esenzione prevista nei comuni ISTAT parzialmente montani a favore degli agricoltori professionali, relativamente ai propri terreni dove esercitano attività agricola, **si estende alle ipotesi in cui i terreni agricoli, ivi compresi quelli non coltivati, vengano concessi in affitto o in comodato a Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali iscritti ai fini previdenziali**. Sul profilo del conduttore la norma non lascia dubbi interpretativi, mentre permangono forti riserve sulla figura del possessore (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, etc.) dei terreni medesimi che, ad una lettura razionale della norma, potrebbero essere individuati **nella generalità dei contribuenti che ne affidano la conduzione a figure professionali agricole, incentivando in tal senso l'utilizzo dei predetti terreni a fini produttivi e non meramente speculativi**. Anche un comunicato stampa del Ministero delle Politiche agricole sembra confermare questa lettura sistemica della norma. Di parere opposto, invece, il **Dipartimento delle Finanze che, nella redazione del testo transitato nel DL 4/15, ha inteso porre come pregiudiziale per l'esenzione l'appartenenza anche del possessore dei terreni agricoli alla sfera degli agricoltori**

**professionali**; per cui, a parere del Dipartimento stesso, l'esenzione in Comuni parzialmente montani per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato si applica a condizione che sia il possessore che il conduttore siano Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionale iscritti ai fini previdenziali. Naturalmente **la Cia ha già espresso netta contrarietà su questa interpretazione ed è intervenuta verso i due Ministeri di riferimento affinché assumano rapidamente una posizione chiara e coerente con la ratio normativa.**

*Elenco dei Comuni umbri montani e parzialmente montani:*

## **69 comuni «montani»**

**Assisi, Campello sul Clitunno, Cascia, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monteleone di Spoleto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Norcia, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Spello, Todi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina, Acquasparta, Allerona, Arrone, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Avigliano Umbro.**

## **22 «parzialmente montani»**

**Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Collazzone, Deruta, Marsciano, Montefalco, Paciano, Perugia, Spoleto, Torgiano, Trevi, Alviano, Amelia, Baschi, Guardia, Montecchio, Narni, Orvieto, Terni.**

# NOTIZIE INAC

## NUOVA ISEE

### **Dal 2015 nuove modalità di richiesta e rilascio dell'attestazione legata a moltissimi provvedimenti economici e non economici per studenti e famiglie.**

Dal 1° gennaio le provvidenze economiche e non economiche collegate alla certificazione ISEE saranno legate ad una nuova modalità di richiesta e di certificazione più attenta alla "ricchezza" dei richiedenti. E' stato infatti pubblicato il decreto, che disciplina quanto era stato disposto nel 2013 da un decreto del presidente del Consiglio, con cui viene profondamente riformata l'ISEE, lo strumento che serve ad ottenere prestazioni sociali agevolate quali rette degli asili, mense scolastiche, tasse universitarie, residenze per anziani etc.. Obiettivi principali della nuova ISEE sono la maggiore equità ed il contrasto degli abusi. Per questo verranno utilizzate tutte le banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria e verranno tenuti in considerazione anche i redditi fino ad oggi esclusi (o elusi) dal calcolo. I tempi necessari per il rilascio della certificazione da parte dei Caf si allungheranno, visto che l'Inps dovrà verificare preventivamente quanto dichiarato dal richiedente.

## CUMULO CONTRIBUTIVO

### **Se il lavoratore ha contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, può ottenere un'unica pensione cumulando i diversi periodi non sovrapposti.**

Il cumulo è gratuito e spesso rappresenta una valida, se non l'unica, possibilità per andare in pensione. Possono aderire al cumulo contributivo i lavoratori iscritti a due o più delle seguenti gestioni previdenziali: 1) lavoratori dipendenti (assicurazione generale obbligatoria Inps); 2) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti); 3) gestione separata Inps; 4) gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpgi, ex Enpals, Fondo volo, fondi speciali elettrici, telefonici, autoferrotranvieri etc.); 5) gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost etc.). Gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti non possono utilizzare il cumulo ma possono beneficiare della totalizzazione contributiva. Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni ed è esercitabile a condizione che il richiedente non sia già titolare di pensione a carico di una delle predette gestioni e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione autonoma in una delle gestioni interessate al cumulo.

## INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER OPERAI AGRICOLI

### **Gli operai agricoli possono presentare le domande di disoccupazione agricola per il 2014. L'invio delle domande all'Inps deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo.** I requisiti necessari per il diritto alla prestazione sono:

- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno 2 anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno 2 anni o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accREDITAMENTO



di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;

-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente. Tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con i contributi relativi ad attività dipendente non agricola, purchè l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento.



**Per informazioni rivolgersi agli Uffici Territoriali indicati di seguito:****PERUGINO**Perugia

v. Tramontani, 8  
Tel. 075 5002155 - Fax 075 5005453

Bastia Umbra

v. del Commercio, 19  
Tel. 075 8002990 - Fax 075 8008070

Marsciano

v. Ponte Nestore, 3  
Tel. 075 8748870 - Fax 075 8744304

Todi

v. XXV Aprile, 1/I  
Tel. 075 8942442 - Fax 075 8949329

**ALTA VALLE DEL TEVERE**Città di Castello

v. Pierucci, 11  
Tel. 075 8557383 - Fax 075 8552208

Umbertide

v. Roma, 129  
Tel. 075 9417556 - Fax 075 9416392

Pietralunga

v. Roma, 10; Tel. 075 9460757

**ALTO CHIASCIO**Gubbio

v. Montello, 17  
Tel. 075 9273827 - Fax 075 9220799

Gualdo Tadino

P.zza Mazzini, 3  
Tel. 075 916974 - Fax 075 7971127

Sigillo

v. Baldeschi;  
Tel. 075 9177153

**TRASIMENO**Castiglione del Lago

v. Pavese, 36  
Tel. 075 953117 - Fax 075 9652700

**FOLIGNATE**Foligno

v. XX Settembre, 54/C  
Tel. 0742 354981 - Fax 0742 359712

Nocera Umbra

v. Garibaldi, 11; Tel. 0742 812292

Bastardo

v. Vernocchi, 22  
Tel. 0742 99586 - Fax 0742 969070

**SPOLETINO E VALNERINA**Spoletto

v. Marconi, 170  
Tel. 0743 47784 Fax 0743 207419

**ORVIETANO**Orvieto

P.zza Olona – Sferracavallo  
Tel. 0763 342864 - Fax 0763 340042

Fabro

v. Campo Sportivo  
Tel. 0763 832631 - Fax 0763 839091

**TERNANO**Terni

v. le Campofregoso, 72  
Tel. 0744 421649 - Fax 0744 403842

Amelia

v. Nociaccia, 26  
Tel. 0744 981668 - Fax 0744 975196

Narni

v. del Parco, 24  
Tel. 0744 733000 - Fax 0744 751829

**SEDE REGIONALE**

Perugia - v. Angeloni, 1

Tel. 075 7971056 – Fax 075 5002956

[www.ciaumbria.it](http://www.ciaumbria.it)



# CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE



[facebook](#)



[CIA Tv](#)



[CIA You Tube](#)

[www.cia.it](http://www.cia.it)

[www.nuovaagricoltura.net](http://www.nuovaagricoltura.net)

[www.laspesaincampagna.net](http://www.laspesaincampagna.net)

[www.agribayumbria.com](http://www.agribayumbria.com)

[www.agiaumbria.it](http://www.agiaumbria.it)

[www.agia.it](http://www.agia.it)